LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 05-04-2000
REGIONE BASILICATA

ISTITUZIONE DI UN MARCHIO DI QUALITA' AMBIENTALE PER LE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE DI BASILICATA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 25
del 10 aprile 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 1

La Regione Basilicata, al fine di elevare la qualità ambientale del sistema ricettivo regionale, diversificando e incentivando l'offerta turistica eco-compatibile, istituisce il marchio di qualità ambientale per le strutture ricettive e turistiche di Basilicata.

ARTICOLO 2

Il marchio contraddistinguerà gli esercizi alberghieri impegnati a realizzare una serie di azioni e di comportamenti stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 6, atti a rendere la gestione

eco-efficiente, salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale
locale e migliorare la qualità della vita all'interno dell'albergo.

ARTICOLO 3

Gli albergatori che intendono aderire volontariamente al programma
dovranno far pervenire specifica richiesta all'Azienda di Promozione
Turistica di Basilicata entro il 31 Maggio di ogni anno.

ARTICOLO 4

L'Azienda di Promozione Turistica di Basilicata si incarica di ideare
e realizzare il marchio di qualità ambientale secondo le modalità che
la stessa riterrà più opportune, sovrintende e coordina la promozione,
programmazione e sviluppo del progetto assicurando alle singole
imprese rappresentatività, tutela e supporto.

ARTICOLO 5

La Regione Basilicata intraprenderà iniziative per la pubblicizzazione
del marchio, si adopererà per rendere praticabili gli impegni
concordati la cui operatività completa dipende da servizi collettivi e
opererà per realizzare una politica di incentivazione dei comportamenti eco-compatibili attraverso nuovi strumenti

formativi e
fiscali finalizzati agli standard di qualità in linea con gli impegni
previsti dal marchio di qualità ambientale.

ARTICOLO 6

1. L'Azienda di Promozione Turistica di Basilicata provvederà alla
elaborazione e diffusione tra le imprese aderenti all'iniziativa di un
disciplinare che riassuma gli impegni e permetta anche di coinvolgere
direttamente e attivamente il turista nella valutazione del grado di
soddisfazione relativamente agli obiettivi assunti dall'esercizio
alberghiero.

2) Il disciplinare deve tener conto di adeguati parametri di
gestione aziendale eco-efficienti, volti a salvaguardare e valorizzare
l'acqua, l'energia, l'alimentazione, le tradizioni locali, i
trasporti, i beni culturali, la ricettività, il contenimento di
qualsiasi fonte di inquinamento.

ARTICOLO 7

L'Azienda di Promozione Turistica di Basilicata assume le funzioni di
programmazione degli impegni, di valutazione delle Imprese
richiedenti, di coordinamento e organizzazione del progetto a livello
Regionale, ivi comprese le funzioni di proposta degli alberghi per la
concessione del marchio, nonché ogni utile azione volta alla verifica
del rispetto del disciplinare.

ARTICOLO 8

La concessione del marchio comporta la possibilità di utilizzare lo stesso per attività promozionali e commerciali da parte delle Aziende singole e/o gruppi di alberghi partecipanti al progetto nei modi e nei termini definiti.

ARTICOLO 9

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L.50.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente "Fondo globale per le funzioni normali - spese correnti" del Bilancio di Previsione 2000 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 6293 avente la denominazione "Spese per la istituzione di un marchio di qualità ambientale per le strutture ricettive e turistiche di Basilicata".

2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2000 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

ARTICOLO 10

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Formula Finale:
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.

Potenza, lì 5 aprile 2000.

DINARDO